

Statuto della "Fondazione Gioacchino De Feo e Teresa Trapani - ETS"

T I T O L O I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una fondazione denominata ""Fondazione Gioacchino De Feo e Teresa Trapani - ETS" e qui di seguito denominata fondazione.

La denominazione della "Fondazione Gioacchino De Feo e Teresa Trapani - ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

Sino a quando non sarà istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, la fondazione userà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S." previa l'iscrizione nel registro delle ONLUS nel periodo di transizione.

Articolo 2 - Sede

La fondazione ha sede legale in Giovinazzo (BA) alla via delle Filatrici n.32 e potrà essere variata con delibera del Comitato Direttivo.

La fondazione può avere sedi operative diverse dalla sede legale.

Articolo 3 - Scopi e oggetto sociale

La fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi della normativa vigente in materia (D.lgs3 luglio 2017, n. 117, ovvero D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).

La fondazione avrà la missione di promuovere e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

La Fondazione è un'organizzazione che opera, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. a) e b) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nei seguenti settori:

- della promozione della cultura e dell'arte;
- della formazione;
- della tutela dei diritti civili.

In merito alla suddetta lettera a) dell'art. 10 comma 2, la fondazione opera in favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. A titolo esemplificativo e non esaustivo trattasi di: minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza, tossico dipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico, profughi, ponendosi quale obiettivo quello di favorire le condizioni che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita di tali soggetti svantaggiati, attraverso interventi

ALLEGATO "A"

n. di repertorio 17645

n. di raccolta 10457

volti ad incoraggiare il loro avvicinamento alla cultura e all'arte, nonché la loro formazione, anche mediante attività di supporto educativo nel settore dell'arte pittorica, della musica, del teatro, della danza, della scrittura, della fotografia, della cinematografia.

Le attività nei settori della promozione della cultura e dell'arte, della formazione e della tutela dei diritti civili potranno, altresì, essere dirette ad arrecare benefici a componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari, ai sensi lett. b) dell'art. 10 comma 2.

In particolare, la fondazione per raggiungere i suoi obiettivi intende attuare diverse iniziative, senza alcuna finalità lucrativa, ed in particolare:

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- svolgere e promuovere attività culturali sia in campo umanistico che in campo scientifico, anche in collaborazione con scuole, università e altre istituzioni culturali e di ricerca pubbliche o private; potrà quindi, a titolo esemplificativo, organizzare mostre, studi, ricerche, corsi, manifestazioni, spettacoli e costituire centri di studio e ricerca;
- svolgere e promuovere attività volte alla tutela e fruizione dei beni culturali e artistici e alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- promuovere ed organizzare mostre, seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo eventualmente anche alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti e il Pubblico;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promuovere studi relativi allo spettacolo, al teatro, alla storia ed alla critica della pittura, scultura, e dell'arte in Italia ed all'estero, tra l'Italia e le altre nazioni;
- promuovere e svolgere manifestazioni di particolare interesse storico, artistico, culturale e sociale legate anche agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali.
- erogare premi e borse di studio riguardanti progetti culturali, artistici o ricreativi di interesse sociale;
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- organizzare, a livello nazionale ed internazionale, dibattiti culturali, convegni, pubblicare riviste o libri nel campo della cultura, dello spettacolo e dell'arte;
- informare ed intrattenere rapporti con grandi Musei ed Enti nazionali ed internazionali, per la diffusione dell'opera ed

il perseguimento delle finalità e degli scopi della Fondazione;

- realizzare progetti volti a favorire la collaborazione transfrontaliera nella creazione e realizzazione di attività artistiche, culturali, didattiche e sociali;

- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento delle finalità istituzionali;

A seguito dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 la fondazione sarà legittimata a svolgere attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 6 D. Lgs. 117/2017.

La fondazione sviluppa anche rapporti e scambi con altre istituzioni nazionali ed internazionali pubbliche e private aventi finalità affini alle proprie, potendo all'uopo stipulare accordi e convenzioni.

La fondazione potrà altresì compiere qualsiasi operazione economica, commerciale, finanziaria, immobiliare o mobiliare atta od utile al conseguimento degli scopi statutari. Essa potrà altresì assumere interessenze o quote di partecipazione in altre fondazioni, associazioni o società italiane o straniere, assumere e lasciare fideiussioni verso altre fondazioni, associazioni o società italiane o straniere, precisandosi che ogni attività relative alle dette partecipazioni ed interessenze, così come quelle inerenti ad operazioni finanziarie ed immobiliari, dovranno essere svolte ai soli fini del conseguimento degli scopi statutari.

La fondazione potrà altresì amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopraelencate. La Fondazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs 3 luglio 2017, n. 117, ovvero D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, compiendo attività mobiliare, immobiliare ed economica/finanziaria, nonché tutti gli atti e le operazioni ritenuti necessari e/o opportuni ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse.

Articolo 4 - Durata

La fondazione ha durata illimitata.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini

dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è costituito:

- da un fondo di dotazione iniziale di Euro 34.000,00 (trentaquattromila virgola zero zero) versato dai soci fondatori;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da lasciti, legati, donazioni, elargizioni, o contributi versati da Enti Pubblici e Privati nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste dall'art. 3;
- dagli eventuali conferimenti ad incremento della dotazione iniziale fatti dal Fondatore o da altri soggetti;
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che l'Assemblea Generale della Fondazione delibererà di destinare al Patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi reddituali derivanti dal Patrimonio di cui al comma precedente;
- ogni eventuale contributo, lascito, legato, donazione ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del Patrimonio;
- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore ovvero di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del comma 3 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legisla-

tivo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 6 - Fondatori

Sono fondatori:

1. D'ATTOLICO FILIPPO
2. PICERNO TERESA
3. D'ATTOLICO DANIELA ANNA
4. D'ATTOLICO MARIAPIA
5. RAGONE MICHELE

o, in mancanza di questi, il più prossimo dei loro discendenti in linea retta, ovvero, in mancanza, il più prossimo dei parenti in linea collaterale, e, in ogni caso, a parità di grado, il più anziano di età.

Articolo 7 - Albo dei Benemeriti

Sono iscritti all'Albo dei Benemeriti gli Enti pubblici e Privati, le persone fisiche e tutti coloro che contribuiscano concretamente al perseguimento dei fini statutari.

Le iscrizioni in tale albo avvengono previa delibera del Consiglio Direttivo, in un apposito albo, l'Albo dei Benemeriti, istituito presso la Fondazione.

Anche le cancellazioni avvengono previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà regolamentare ulteriormente l'Albo dei Benemeriti.

Articolo 8 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- L'Assemblea generale dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di controllo;
- Il revisore Legale dei Conti.

E' altresì organo della Fondazione il Presidente dell'Assemblea generale dei Soci che è il Presidente della Fondazione e quindi del Consiglio Direttivo.

I componenti dei suddetti organi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Ove non disposto diversamente, quando durante il periodo del mandato i componenti dei suddetti organi cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, gli Enti od organismi preposti alla loro nomina provvederanno alla loro sostituzione; i nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza degli altri componenti.

Articolo 9 - Assemblea generale dei Fondatori

L'Assemblea generale dei Fondatori è costituita dai Fondatori.

I componenti l'Assemblea Generale dei Soci della Fondazione decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più consiglieri oppure un quinto dei componenti l'Assemblea medesima sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea Generale dei Soci della Fondazione:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione;
- la nomina e la revoca i componenti degli organi sociali;
- le modificazioni dello Statuto.

L'Assemblea Generale dei soci si riunisce almeno una volta all'anno, al massimo entro il mese di ottobre, ed è convocata con avviso spedito almeno quindici giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'Assemblea Generale dei Soci è valida in prima convocazione in presenza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei componenti l'Assemblea medesima ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Per modificare lo Statuto occorrono la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti l'Assemblea Generale. Le decisioni dell'Assemblea Generale sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti, salvo per le modifiche statutarie per le quali occorre

il voto favorevole di almeno dei 3/4 (tre quarti) dei componenti l'Assemblea Generale.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove membri nominati dall'Assemblea Generale della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo, nomina il Presidente, ed un vicepresidente, scegliendoli fra i propri membri.

Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri o ad una Giunta Esecutiva, può nominare un segretario Generale, anche all'esterno del Consiglio, fissandone i compiti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per il conseguimento degli scopi statuari, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo Statuto riservano espressamente all'Assemblea Generale.

Il Presidente convoca il Consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri e ai revisori, almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in caso d'urgenza, almeno un giorno prima con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si fa atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo assunte con adunanza dello stesso si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta

si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il Presidente o in caso di sua assenza il Vice-Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione della Fondazione.

In particolare, salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Consiglio Direttivo:

- realizza gli scopi della Fondazione, deliberando sulle singole iniziative;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo da presentare in assemblea;
- vaglia e delibera sull'ammissibilità dei progetti di attività della Fondazione;
- verifica la rispondenza delle attività che produce la fondazione con gli scopi della stessa e definisce le spese relative;
- delibera direttamente sugli acquisti di immobili e mobili;
- delibera sulla destinazione di somme e dei beni non costituenti il patrimonio;
- predispone i piani di lavoro ed i programmi d'intervento;
- delibera sulla Costituzione di Comitati Tecnici su varie materie, con funzioni consultive, propositive di studio e di ricerca i cui componenti devono essere scelti tra persone particolarmente esperte sui problemi di cui all'art. 3;
- delibera sull'ammissione, iscrizione e cancellazione all'albo dei Benemeriti;
- predispone i Regolamenti per il buon funzionamento della Fondazione;
- conferisce procure per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 11 - Il Presidente

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio e propone le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- cura i rapporti con le Autorità;
- adotta, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendone al Consiglio, per la ratifica, nella prima seduta successiva che dovrà essere convocata entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente;
- ha il potere, con facoltà di delega, di compiere qualsiasi

atto di ordinaria amministrazione inerente alla gestione amministrativa della Fondazione, ivi compresa la stipulazione di negozi e il compimento di atti relativi ai rapporti con le banche (aperture e chiusure di conti correnti, istituzioni di depositi e prelievo da essi, utilizzazioni delle disponibilità liquide e dei crediti accordati) e la stipulazione di contratti con il personale dipendente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne fa le veci;

la firma del Vice Presidente fa prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 12 - L'Organo di controllo

I soci nominano un organo di controllo, monocratico o collegiale, cui affidare la funzione di controllo di gestione precisando che l'organo "monocratico" è investito della funzione di controllo di gestione, con i compiti e i poteri di cui all'art.30 del D.Lgs.3 luglio 2017, n.117.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

La durata dell'incarico dell'organo di controllo è di cinque esercizi.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 13 - Il Revisore Legale dei conti

I soci, con loro decisione, assunta ai sensi del presente statuto, possono nominare anche un soggetto che svolga la funzione di revisione legale dei conti;

il quale potrà essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

La durata dell'incarico del revisore è di cinque esercizi.

La nomina del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Con decisione dei soci potrà prevedersi che le funzioni di revisione siano svolte anche in via facoltativa, fuori dei casi in cui esse sono obbligatorie per legge.

Con decisioni dei soci potrà inoltre prevedersi che:

1) le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicheranno le norme dettate in tema di società per azioni;

2) le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo, da un lato la funzione di controllo all'organo di

controllo (monocratico o collegiale) e, dall'altro, la funzione di revisione legale ad un revisore (persona fisica o società di revisione).

Le scelte di cui ai precedenti punti 1 e 2 potranno essere effettuate di volta in volta con decisione dei soci senza modificazione statutaria.

Articolo 14 - Compensi

Ogni carica, relativa a tutti gli organi previsti dal presente statuto, è gratuita, salvo l'eventuale rimborso delle spese vive sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni assegnate ai vari componenti.

Articolo 15 - Esercizio Finanziario

L'esercizio Finanziario della Fondazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio direttivo dovrà redigere ed approvare il rendiconto dell'esercizio precedente nel quale dovrà essere rappresentata adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione ai sensi di legge.

Il rendiconto deve essere comunicato dal Consiglio Direttivo all'organo di Controllo almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l'approvazione. L'organo di Controllo esprime le proprie osservazioni in una relazione da redigersi entro i 15 (quindici) giorni successivi.

Il rendiconto, con la relazione dell'organo di Controllo, deve restare depositato presso la sede della Fondazione nei 15 (quindici) giorni che precedono e seguono l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Articolo 16 - Scioglimento della Fondazione

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione e di impossibilità ad attuarli, o di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Registro unico nazionale del Terzo settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale(come previsto dall'art.9 del D. legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Il parere sarà reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intenderà reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal suddetto parere sono nulli.

Sino a quando non sarà istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a

fini di pubblica utilità, sentito di l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17 - Normativa

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge ed in particolare le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile e del D. legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché di tutte le norme collegate e modificative dello stesso.

Sino a quando non avranno completa attuazione le disposizioni del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le norme previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Firmato: Teresa Picerno; Roberto Demichele notaio, segue sigillo.